



# Compatibilità ambientale dell'insediamento GDO: procedure e contenuti tecnici

di **Maria Adelaide Corvaglia**

Responsabile servizio territoriale Arpa Sez. Provinciale di Bologna



La L.R. 44/95, istitutiva dell'ARPA Emilia Romagna, ha disciplinato le modalità di coordinamento dell'Agenzia con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perseguendo l'obiet-

tivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa e prevedendo che *gli Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgano dell'A.R.P.A.*

La LR 31/02 ha disciplinato le competenze *integrate* tra AUSL ed ARPA in relazione all'esame preventivo dei piani e regolamenti urbanistici - edilizi comunali nonché per insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute.

In tale ambito si colloca il ruolo dell'Agenzia quale supporto tecnico per le valutazioni di compatibilità ambientale delle strutture GDO, nei confronti degli Enti locali, autorità competenti per gli atti autorizzativi finali. In questi ultimi anni abbiamo assistito a un forte sviluppo dell'apparato normativo sulla valutazione di compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi e di servizio, sia per la valutazione degli impatti (norme di settore), sia per gli aspetti urbanistico/edilizi, sia per gli aspetti procedurali (VIA, VAS, ecc.), dove viene posta sempre più in risalto, in virtù di una crescente sensibilità, l'importanza dell'informazione e della comunicazione ai cittadini, dandogli un

ruolo attivo all'interno del processo decisionale di approvazione.

Questo comporta una maggiore necessità e un particolare sforzo, per soggetti pubblici e privati, a ricercare lo scambio continuo e la massima trasparenza e condivisione degli elementi di valutazione e dei contenuti tecnici dei progetti.

La nostra presentazione al convegno va in tale direzione, segnalando i temi più significativi e le principali criticità che si evidenziano dall'esame e valutazione delle strutture GDO, ai fini dell'espressione del nostro parere di compatibilità ambientale.

Le procedure di intervento sono regolamentate dal D.Lgs 152/06 e s.m., dalla LEGGE REGIONALE 9/99 e s.m., che brevemente si illustrano.

Il **D.Lgs 152/06** e s.m. (**D.Lgv. 4/2008**), art. 20, prevede che i progetti di cui all'**Allegato IV**, che si riproduce a seguire, siano sottoposti alla *Verifica di assoggettabilità da parte dell'Autorità Competente*, secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto quanto riportato nei commi successivi allo stesso articolo.

## **Allegato IV**

### **7. Progetti di infrastrutture**

"costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; "parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto".



## D.Lgs 152/06 e s.m.

### *Art. 35 Disposizioni transitorie e finali*

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

*Per la REGIONE EMILIA ROMAGNA rimane quindi valida, in quanto compatibile, la LR 9/99 e successive modifiche:*

## Legge Regionale 9/99 e s.m.

*Art. 4 Comma 1:* I progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadono all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt 9 e 10.

*Comma 3:* Su richiesta del proponente sono assoggettati a

- a) procedura di screening i progetti non compresi negli allegati:
- b) procedura di VIA i progetti compresi negli allegati B.1, B.2, B.3.

### *Allegato B.3*

Progetti di Infrastrutture

*B.3.7* Progetti di costruzione di centri commerciali e parcheggi.

### *Procedura di verifica (screening)*

Il proponente presenta all'autorità competente ovvero allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti documenti:

- a. Il progetto preliminare
- b. Una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto
- c. Una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Gli elaborati sono depositati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul *Bollettino Ufficiale della*

*Regione* è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.

*Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione* chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente.

*L'Autorità Competente*, sulla base dei criteri indicati nell'allegato D (caratteristiche del progetto, ubicazione, impatti potenziali), entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente.

### *Esiti della procedura:*

- a. Verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
- b. Verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
- c. Accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA.

## **Riferimenti normativi sul ruolo di ARPA nei procedimenti di approvazione dei progetti edilizi**

La *LR 19/82* prevedeva che l'AUSL esprimesse un parere sugli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute.

La *LR 44/95*, istitutiva dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) prevedeva che AUSL e ARPA esercitassero in modo coordinato le *funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva*, disciplinando il riparto di competenze e individuando la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.



La LR 31/02, all'art. 41, modifica la LR 19/82 stabilendo che *le strutture competenti di AUSL e ARPA effettuano, in modo integrato, un esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità ambientale e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio.*

### Principali componenti ambientali nell'esame di un progetto di GDO

Si riportano qui di seguito le principali componenti ambientali nell'esame di un progetto di GDO, esse sono:

- Rumore
- Emissioni in atmosfera se presenti
- Acque meteoriche/scarichi
- Rifiuti
- Suolo
- CEM
- Inquinamento luminoso (lr 19/03 e circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/06)
- Energia (?)

La legislazione di riferimento per la componente "rumore" è la seguente:

- L. 447/95, Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- d.P.C.M. 14/11/1997, limiti delle sorgenti sonore;
- L.R. 15/2001, disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- Classificazione acustica comunale.

**L'obbligo di produrre documentazione previsionale d'impatto acustico** è prevista sia dalla L. 447/05, sia dalla L.R. 15/2001 per i nulla-osta di "postazioni di servizi commerciali polifunzionali" e "centri commerciali e grandi strutture di vendita".

È una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi

necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione di un progetto. Consiste nella *valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere* ed attività, indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La **DGR. 673/2004 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto e clima acustico** costituisce un riferimento tecnico per la redazione della documentazione d'impatto acustico.

Per la *valutazione di centri commerciali* (molte sorgenti-mobilità), può essere richiesto l'uso di un SW di simulazione al fine di contenere l'errore della valutazione previsionale.

Tali programmi, implementati con adeguati algoritmi di calcolo normalizzati, permettono la verifica e la previsione dei fenomeni legati alla propagazione del rumore. I SW sono necessari qualora l'attività preveda modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona, modificazioni indotte dall'insediamento, ovvero dai parcheggi.

La Documentazione di previsione d'impatto acustico deve essere redatta da un **tecnico competente in acustica ambientale** (art.2, co. 6, L.447).

**I limiti da rispettare** sono di tipo assoluto e differenziali.

I limiti di immissione ed emissione **assoluti** sono valori di accettabilità ambientale e variano in funzione del c.d. tempo di riferimento *diurno* (dalle ore 6.00 alle ore 22-00) o *notturno* (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) nonché in funzione della *classificazione acustica*.

*Tali limiti debbono essere verificati sia ai confini dell'area di pertinenza sia negli spazi che vedono la presenza dei cosiddetti ricettori (soltanto residenziali).*



Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00–22.00)	Notturmo (22.00–06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Il limite di immissione **differenziale** è stato introdotto al fine di valutare il disturbo all'interno di un ambiente abitativo.

A differenza del livello assoluto di immissione, i valori limite differenziali rimangono invariati anche in presenza di vocazioni e usi del territorio differenti:

- 5 dB(A) nel periodo diurno compreso dalle ore 6.00 alle ore 22.00
- 3 dB(A) nel periodo notturno compreso dalle ore 22.00 alle ore 6.00

Tale livello viene calcolato dalla differenza tra il cosiddetto rumore ambientale ed il rumore residuo.

Le **principali criticità acustiche nelle strutture GDO** riguardano:

- Impianti tecnologici;
- Aspirazione/Estrazione (parcheggi-ristorazione);
- Compressori di macchine frigorifere;
- Trattamento aria/ventilazione/condizionamento.

Sono rumori di *carattere stazionario* con uno spettro sonoro caratteristico, maggiormente disturbante (toni puri). Solitamente sono mitigabili da cabine sui compressori, apposizione di silenziatori sulle canne di esalazione, barriere in prossimità delle ventilanti ecc. Tut-

tavia è importante progettare l'edificio e l'impiantistica in modo che le sorgenti sonore e i punti di emissione siano lontani dai ricettori esistenti o di progetto.

*Elementi più critici* riguardano i compressori e i ventilatori a servizio delle celle frigorifere e dei banchi frigo.

Tali impianti devono necessariamente essere attivi anche nel **periodo notturno**, periodo nel quale i limiti sono più difficili da rispettare, sia perché gli stessi *valori limite sono più restrittivi*, ma soprattutto a causa del meccanismo di calcolo del criterio differenziale.

Il *basso valore del rumore residuo* presso i ricettori durante il periodo notturno rende molto più facile il superamento di tale limite anche da parte di *impianti non particolarmente rumorosi ma che vengono mal posizionati*. Elenchiamo, di seguito, le altre sorgenti sonore e che sono le operazioni connesse con le **attività di carico-scarico merci**:

- Rumori impattivi;
- Rumori di natura antropica (dovuti al parlare ad alta voce da parte degli operatori, all'esterno della struttura);
- Carrelli elevatori (non la trazione oramai elettrica ma alle modalità di marcia ed alle asperità della pavimentazione);
- Uso di carrelli metallici (se la pavimentazione non è liscia le vibrazioni si ripercuo-



tono sulla struttura di metallo);

- Mezzi pesanti (viabilità interna e necessità di tenere il motore acceso - compressori di camion-frigo).

Per tali sorgenti sonore, la criticità è dovuta al rumore improvviso ed alla *fascia oraria delle operazioni di approvvigionamento (mattina presto, 5 - 7.30)*.

*In alcuni casi l'approvazione del progetto può essere accompagnata da prescrizioni gestionali (obbligo di scarico merci dopo le 7.00).*

Anche per queste sorgenti la progettazione ha un'importanza notevole e può prevedere gli spazi per il carico/scarico merci in posizione opposta a ricettori esistenti, raggiungendo il duplice scopo di allontanare la sorgente e di frapporre la struttura che assume il ruolo di ostacolo alle emissioni sonore.

Le criticità acustiche diventano più difficili da gestire quando *l'attività commerciale dovrà essere realizzata ai piani inferiori di grandi edifici con presenza di usi residenziali*.

Il funzionamento degli impianti tecnologici (pompe, ventilatori, compressori ecc.) produce vibrazioni che possono sollecitare le partizioni verticali e orizzontali dell'edificio, propagandosi all'interno della struttura e raggiungendo direttamente l'interno di abitazioni sovrastanti.

In tali casi, oltre ad allontanare o schermare la sorgente sonora, diventa particolarmente importante la *qualità della struttura* (requisiti acustici passivi dell'edificio).

Le attività normalmente presenti in un insediamento GDO che possono dare luogo ad **emissioni in atmosfera**, soggette ad Autorizzazione ambientale, sono riconducibili alla **panificazione** e al **lavaggio a secco**.

La presenza di **centrali termiche**, aventi potenzialità superiori a quelle previste dal D.Lgs 152/06 parte V art. 269 comma 14, necessitano di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera.

In merito alla **panificazione** si prevede:

- 1) *Consumo di farina non superiore a 300 Kg/giorno*: impianti e attività in deroga le

cui emissioni sono *scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico* (art. 272 comma 1- D.Lgs.152/06- elenco agli allegati alla Parte V - allegato IV - Parte I). Ai fini dell'Autorizzazione basta effettuare una *semplice comunicazione* con modulistica specifica allo SUAP (sito web Provincia di Bologna).

- 2) *Consumo di farina non superiore a 1500 kg/g*: impianti in deroga di cui all'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06 - Parte V, (elenco D.Lgs.152/06 - Allegati alla Parte V - Allegato IV - Parte II); *l'Autorizzazione generale è attiva al momento della presentazione della domanda allo SUAP*.
- 3) *Consumo di farina superiore ai 1500 kg/g*: impianti ordinari; *l'Autorizzazione è ordinaria* e viene espressamente rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art. 269 - D.Lgs. 152/06 - Parte V dopo l'istruttoria.

Con riferimento al **lavaggio a secco**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 sono soggette ad Autorizzazione generale le attività di cui all'art. 272 comma 2 (rif. elenco D.Lgs.152/06 - Allegati alla Parte V - Allegato IV - Parte II) le attività di *"Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo giornaliero di solventi non superiore a 20 kg"*.

Il medesimo D.Lgs. 152/06 individua altresì *qualsiasi attività di pulitura a secco come attività ad emissione di C.O.V. e quindi soggetta all'autorizzazione prevista dall'art. 275 (ex DM 44/04 - Direttiva Solventi)*.

Deve sempre essere predisposto un **punto di campionamento** per le emissioni in atmosfera di cui alle procedure semplificate (*Autorizzazione generale*) e per quelle di cui alle procedure ordinarie (*Autorizzazione ordinaria*).

Esso deve essere realizzato ai sensi di quanto previsto dalla Norma *UNI 10169 e UNI EN 13284-1* (almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità), ed essere *facilmente accessibile* nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

Le attività normalmente presenti in un insediamento GDO danno luogo a scarichi di **acque**



**reflue domestiche** cioè ad *acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche* (cucinare, lavare, eseguire attività del tempo libero o modesti lavori), anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza, lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale - da intendersi come le cosiddette "lavanderia a secco a ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche -, vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, attività alberghiera e di ristorazione).

Tali aspetti hanno come riferimento il **D.L.vo 152/06 Parte Terza art.74 - D.G.R. E.R. 1053/2003**.

Inoltre, le strutture della GDO risultano significativamente rilevanti per quanto riguarda l'apporto di **acque meteoriche** derivanti dal dilavamento dalle superfici impermeabilizzate. La R.E.R., in ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa Nazionale (ora art. 113 D.L.vo 152/06) ha definito e disciplinato le **acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia** con la D.G.R. 286/2005 e la D.G.R. 1860/2006 *al fine di conseguire / mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali "significativi" e di "interesse" previsti dal P.T.A.*

*La normativa Regionale stabilisce che, in linea generale, le acque meteoriche e di dilavamento non sono considerate "scarico" come definito ai sensi dell'art. 74 punto 1 lettera ff) del Dlgs 152/06.*

Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in modo discontinuo, un'area destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazze, parcheggi ecc.), trasportando con se i "residui", anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso l'eventuale regime autorizzativo.

## Esclusioni normativa acque meteoriche/scarichi

Dalla normativa citata, sono escluse le **aree/ superfici scoperte a servizio di esercizi commerciali**, aventi le seguenti caratteristiche:

- "esercizi di vicinato" superficie di vendita non superiore a 150 m<sup>2</sup> per comuni con meno di 10.000 abitanti e con superficie di vendita non superiore a 250 m<sup>2</sup> per comuni con più di 10.000 abitanti
- "medie strutture di vendita" superficie superiore a 250 m<sup>2</sup> e fino a 1500 m<sup>2</sup> per comuni con meno di 10.000 abitanti e con superfici fino a 2.500 m<sup>2</sup> nei comuni con più di 10.000 abitanti.

(Quanto sopra a meno di esigenze di tutela/ salvaguardia degli usi specifici delle acque dei corpi idrici significativi e di interesse o della rete fognaria pubblica).

## Obiettivi della progettazione

I principali **Obiettivi della progettazione** sono:

1. **Riduzione** delle superfici scoperte impermeabili, da realizzarsi anche mediante l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per le aree pedonali e carrabili adibite alla sosta dei veicoli (a meno di vincoli idrogeologici specifici a tutela delle acque sotterranee).
2. **Riduzione** delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva e quindi alla gestione delle acque meteoriche ("limitazione delle aree adibite ad attività sporcanti").
3. **Riduzione** delle portate da collettare anche mediante realizzazione di fasce filtro o tampone a lato della carreggiata stradale (a meno di vincoli idrogeologici specifici a tutela delle acque sotterranee).
4. **Gestione** delle acque meteoriche di prima pioggia intesa come separazione fisica ed eventuale trattamento dei primi 2,5 - 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio.
5. **Gestione** idraulica delle portate di pioggia mediante realizzazione, in area di nuova



urbanizzazione o a criticità idraulica, di sistemi di raccolta (vasche di laminazione e/o creazione/sfruttamento di altri volumi di invaso).

### Reti di smaltimento delle portate

Si prendono in esame i casi:

**1. Prima Pioggia**, destinazione secondo il seguente ordine preferenziale:

- a. *Rete fognaria pubblica* (nera o mista), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del SII o di Fognatura Comunale.
- b. *Acque superficiali (Rete idrografica superficiale)*, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/06.
- c. *Suolo o strati superficiali*, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/06, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria o non ubicate

in prossimità di corpi idrici superficiali, previa valutazione da parte dell'Autorità Competente dell'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti.

d. *Rete fognaria pubblica bianca separata*, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/06, qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato certifichi l'impossibilità di immissione nella rete fognaria pubblica nera.

**2. Seconda Pioggia** o derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate in modo significativo, secondo il seguente ordine preferenziale:

- a. *Rete fognaria pubblica bianca separata* (nelle zone servite)
- b. Suolo e strati superficiali, ove possibile in relazione alle caratteristiche
- c. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), nel rispetto di eventuali prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici.

### Autorizzazioni allo scarico

Tipologia insediamento / Scarico	Autorità Competente	
	Pubblica Fognatura	Acque Superficiali Suolo
Acque 1° pioggia	COMUNE	PROVINCIA
Insedimenti / stabilimenti destinati a attività commerciali che producono <i>esclusivamente</i> scarichi di acque reflue domestiche nel caso in cui la condotta di scarico delle acque reflue domestiche venga utilizzata per lo scarico delle acque di prima pioggia.	COMUNE	COMUNE
Acque 2° pioggia Acque meteoriche pulite (es.coperture fabbricati, aree verdi, ricadenti su superfici non adibite ad attività "sporcani").	Non soggette ad Autorizzazione allo scarico	
Acque meteoriche pulite (es.coperture fabbricati, aree verdi,ricadenti su superfici non adibite ad attività "sporcani")	Non soggette al rispetto dei limiti	



## Valori Limite di Emissione

TIPOLOGIA SCARICO	Recettore		
	<b>Pubblica Fognatura Nera e mista</b>	<b>Acque superficiali Pubblica Fognatura Bianca Separata</b>	<b>Suolo</b>
Acque 1° pioggia	Parametri specifici di cui alla Tabella "Scarichi industriali" del Regolamento del SII o di Fognatura Comunale	Parametri specifici di cui alla Tab 3 allegato 5 parte terza DLgs 152/06 (Scarico in acque superficiali)**	Parametri specifici di cui alla Tab 4 allegato 5 parte terza DLgs 152/0w6